

fulato il contratto d'impiego e vice dal 1° aprile, 1935-36.

L'eventuale eccedenza fra l'attuale stipendio annuo lordo ed il nuovo trattamento economico (maggiorato degli aumenti periodici corrispondenti all'anzianità maturata, tenuto conto delle eventuali benemerende di Guerra e per la Causa Nazionale) che verrà loro assegnato in base al presente indumento, ivi compresa l'indennità di famiglia, potrà essere mantenuta come assegno ad personam, da assorbirsi per intero con i successivi aumenti a qualsiasi titolo loro attribuiti.

Il Direttore Generale propone inoltre di stabilire che la promozione al grado superiore possa essere concessa, per merito comparativo, a quelli che abbiano almeno dieci anni di anzianità nel grado.

Varranno per i summenzionati Ispettori tutte le norme del Regolamento per il Personale, comprese quelle relative al trattamento di quiescenza, tenuto però presente che a coloro che con tale nomina subiranno una diminuzione di stipendio, sarà conservato, fino a quando non potranno beneficiare di un effettivo aumento, l'attuale contratto di assicurazione e, durante questo periodo, continueranno ad essere versate